



## COMUNE DI MONTEODORO

PROVINCIA DI CALTANISSETTA

\*\*\*\*\*

Deliberazione della Giunta Municipale n. 25 del 29.8.2019

**OGGETTO: Rinvio al 2020 della contabilità Economico-Patrimoniale e del bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 2019.**

L'anno duemiladiciannove il giorno ventinove del mese di agosto alle ore 18,15 nella sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Dott. Bufalino Renzo nella sua qualità di SINDACO.

Sono presenti i seguenti Sigg.ri:

		Presente	Assente
1) Bufalino Renzo	Sindaco	X	
2) Alba Pietro	Assessore	X	
3) Saia Rosa	Assessore	X	
4) Bonadonna Miriam	Assessore		X

Con l'assistenza del Segretario Comunale reggente, Dott. Chiarenza Vincenzo, il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Il Presidente dà lettura della proposta qui di seguito trascritta.



## COMUNE DI MONTEODORO

Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta (L.R. 15/2015)  
già Provincia Regionale di Caltanissetta

### PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE

**PROPONENTE** Il Responsabile dell'Area Economico- Finanziaria Su indicazione del Sindaco

**OGGETTO:** Rinvio al 2020 della contabilità Economico-Patrimoniale e del Bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 2019

**Considerato** che il Comune di Montedoro non ha partecipato alla sperimentazione del nuovo ordinamento contabile prevista dall'art. 78 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i..

**Visto** il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. ed in particolare il principio contabile applicato 4/3 allegato al medesimo decreto, concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria.

**Visti** i commi 1 e 3 dell'art. 227 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. — TUEL che recitano:

"1. La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto della gestione, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale

3. Nelle more dell'adozione della contabilità economico-patrimoniale, gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che si avvalgono della facoltà, prevista dall'art. 232, non predispongono il conto economico, lo stato patrimoniale e il bilancio consolidato.

**Vista** la Faq n. 30 del 18 aprile 2018 della Commissione Ministeriale per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali (Arconet) che recita:

"Considerata la formulazione poco chiara dell'art. 232 del TUEL citato, gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, che hanno disposto (come dispositivo da cui discende la volontà dell'organo) la facoltà di rinviare l'adozione della contabilità economico patrimoniale anche per l'esercizio 2017, interpretando in tal senso l'art. 232 del TUEL, possono approvare e successivamente inviare alla BDAP il rendiconto 2017 senza i prospetti relativi allo stato patrimoniale e al conto economico. Si ricorda a tali enti che permane comunque l'obbligo di provvedere all'aggiornamento dell'inventario.

**Visto** il comunicato del Ministero dell'Interno — Direzione centrale Finanza Locale del 25.04.2018 che conferma quanto espresso dalla Commissione Arconet.

**Richiamata** la deliberazione Giunta Comunale n. 25 in data 29/08/2019 con la quale veniva rinviata all'esercizio 2018 l'adozione del principio della contabilità economico-patrimoniale.

**Visto** il comunicato del MEF prot n. 59221 del 02.04.2019 con oggetto: "Semplificazione degli adempimenti relativi alla contabilità economico patrimoniale e al bilancio consolidato.

**Considerato** che in base al comma 2 dell'art. 156 del TUEL, per le sopra richiamate disposizioni occorre fare riferimento alla popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente per i comuni secondo i dati dell'ISTAT e all'ultima popolazione disponibile per i comuni di nuova istituzione.

**Rilevato** quindi che la popolazione residente del Comune di Montedoro rilevata ai sensi del predetto comma 2 dell'art. 156 del TUEL è inferiore ai 5 mila abitanti.

**Considerato** opportuno avvalersi delle richiamate disposizioni di proroga, al fine di attivare correttamente l'adeguamento di tutte le procedure, anche informatiche, tenendo conto dei numerosi adempimenti imposti nel corrente esercizio finanziario dal nuovo ordinamento contabile.

**Visto** il comma 3 dell'art. 233-bis del TUEL, come modificato dal comma 831 dell'art. 1 della Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 (Legge di bilancio 2019), che recita:

"Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato.

**Considerato** che il bilancio consolidato:

- rappresenta la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate;
- non è mai stato finora predisposto in quanto non obbligatorio, fino all'esercizio 2017, per gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, come previsto dal comma 3 dell'art. 233-bis del TUEL, prima della modifica intervenuta con il comma 831 dell'art. 1 della Legge n. 145/2018, tenuto conto del comma 3 dell'art. 227 e del comma 2 dell'art. 232 del TUEL, nonché della Faq n. 30 del 18 aprile 2018 pubblicata sul sito web della Commissione Arconet.

**Visto** il punto 3.1 de' principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato 4/4 allegato al D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. che recita:

"Nel caso in cui non risultino enti o società controllate o partecipate oggetto di consolidamento, la delibera di approvazione del rendiconto dichiara formalmente che l'ente non ha enti o società, controllate o partecipate, che, nel rispetto del principio applicato del bilancio consolidato, sono oggetto di consolidamento e che, conseguentemente, non procede all'approvazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio precedente. Di tale dichiarazione è data evidenza distinta rispetto al rendiconto secondo le modalità previste per la pubblicazione dei bilanci e dei rendiconti."

**Considerato** che l'Ente non si trova nella situazione di cui al sopra richiamato punto 3.1.

**Ritenuto** di doversi avvalere della predetta facoltà di cui al comma 3 dell'art. 233-bis del TUEL, a partire dal bilancio consolidato 2018 (il cui termine di approvazione è fissato, dal comma 8 dell'art. 151 del TUEL, al 30 settembre 2019), in quanto allo stato attuale tale documento, con riferimento agli enti e alle società che rientrano nel perimetro di consolidamento del Comune di Roccafortita, non presenta una valenza informativa significativa.

**Visto** che è stato approvato alla Camera dei Deputati l'emendamento alla Legge di conversione del D.L. n. 34/2019 (Decreto crescita) che introduce l'art. 15-quater di proroga dell'obbligo della tenuta della contabilità economico-patrimoniale dei comuni inferiore a 5000 abitanti al 01/01/2020; e pertanto, ai sensi del sopra richiamato articolo nelle more dell'adozione della contabilità economico-patrimoniale, non predispongono il conto economico e lo stato patrimoniale

**Ritenuto** pertanto di dover esonerare l'Ufficio Ragioneria dalle incombenze della contabilità economico patrimoniale e del bilancio consolidato, in considerazione del fatto che il nuovo ordinamento contabile ex D.Lgs. n. 118/2011 ha ampliato notevolmente gli adempimenti e la complessità delle procedure mettendo in seria difficoltà soprattutto i Comuni di minori dimensioni.

**Visto** il vigente TUEL ed in particolare l'art. 42 relativo alle attribuzioni del Consiglio Comunale.

**Considerato** che, al fine esercitare tale facoltà, è necessaria un'apposita deliberazione del Consiglio Comunale, Organo deputato all'approvazione del rendiconto della gestione.

**Visto** il vigente Statuto comunale.

**Visto** il Regolamento di Contabilità.

## PROPONE

1) Per le motivazioni in premessa di avvalersi della facoltà di rinviare l'adozione della contabilità economico-patrimoniale ex D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., al 01 gennaio 2020; • di non predisporre il bilancio consolidato per l'anno 2018, la cui scadenza è fissata al prossimo 30 settembre come previsto dal comma 3 dell'art. 233-bis del TUEL.



Il presente verbale che letto, viene confermato e sottoscritto

IL SINDACO

L'Assessore Anziano

F.to Dr Bufalino Renzo

Il Segretario Comunale

F.to Alba Pietro

F.to Dr. Chiarenza Vincenzo

---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE N.

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line sul sito istituzionale [www.comune.montedoro.cl.it](http://www.comune.montedoro.cl.it) di questo Comune il 5.9.2019 per giorni consecutivi.

Montedoro,5.9.2019

IL Messo Comunale

F.to Vella

---

ESECUTIVITA' DELL'ATTO

Il sottoscritto Segretario Comunale ,visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il
- perchè dichiarata immediatamente esecutiva (Art.134 – comma 4- D.legs.n.267/2000;
- decorsi dieci giorni dalla data della pubblicazione (art.134-comma 3 D.legs n.267/2000).

Montedoro,

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dr. Chiarenza Vincenzo

---